

CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA TUNISINA

**RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E
PENALE, AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE
DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE**

CONVENZIONE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA TUNISINA
RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E
PENALE, AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE
DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA

desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una Convenzione ed hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA :

il Signor Mongi SLIM, Ministro della Giustizia.

I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono :

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Articolo 2

Non potrà essere imposto ai cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, nè cauzione nè deposito sotto qualsiasi denominazione, a motivo sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di domicilio o residenza nel Paese.

Il comma precedente si applica alle persone giuridiche costituite o a quelle la cui attività è autorizzata secondo le leggi di ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

TITOLO II

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Capitolo I

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE

Articolo 3

In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorità giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti:

a) la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia è ammessa;

b) la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione è pronunciata, il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni;

c) la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui è stata pronunciata;

d) la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione è richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorità di cosa giudicata;

e) nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Articolo 4

La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato, nel quale la decisione è stata pronunciata, è fondata ai sensi dell'articolo precedente nei casi seguenti :

- 1) quando, trattandosi di un'azione personale o mobiliare, il convenuto, o uno dei convenuti, nel caso di indivisibilità dell'azione, era domiciliato o residente nel detto Stato al momento della notificazione dell'atto introduttivo della domanda ;
- 2) quando il convenuto, avendo uno stabilimento commerciale o industriale o una succursale nello Stato dove la decisione è stata pronunciata, vi era stato citato per una controversia attinente all'esercizio dello stabilimento o della succursale ;
- 3) quando si tratta di una domanda riconvenzionale connessa alla domanda principale o alle eccezioni opposte a quest'ultima ;
- 4) quando si tratta di una controversia concernente lo stato, la capacità o i rapporti di famiglia tra cittadini dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata ;
- 5) quando si tratta di una controversia concernente la successione di un cittadino dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata o una successione aperta nel detto Stato ;
- 6) quando si tratta di una controversia avente per oggetto beni situati nello Stato in cui la decisione è stata pronunciata ;
- 7) quando si tratta di domanda concernente obbligazioni sorte o da eseguirsi nel territorio dello Stato in cui la decisione è stata pronunciata ;
- 8) in ogni altro caso in cui la competenza è prevista da altra convenzione in vigore fra i due Stati contraenti od è fondata secondo le regole sulla competenza giudiziaria internazionale ammesse dalla legislazione dello Stato in cui la decisione è fatta valere.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle decisioni concernenti controversie per le quali il diritto dello Stato richiesto riconosce come esclusivamente competenti le proprie giurisdizioni o quelle di un terzo Stato.

Capitolo II

ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Articolo 5

Le decisioni di cui all'articolo precedente non possono dar luogo ad alcuna esecuzione forzata da parte delle autorità dell'altro Paese, nè essere oggetto da parte di dette autorità di alcuna pubblica formalità quali l'iscrizione o la tras-

scrizione o la rettifica sui pubblici registri se non dopo che siano state dichiarate esecutive.

Le decisioni delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati dichiarate esecutive nel territorio dell'altro Stato daranno luogo sia ad ipoteca giudiziale sia a privilegio speciale conformemente alla legge nazionale di questo Stato.

Articolo 6

L'exequatur è concesso dall'autorità competente secondo la legge del Paese in cui è richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur è stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione è richiesta.

Articolo 7

La giurisdizione competente si limita a verificare se la decisione di cui è richiesto l'exequatur soddisfi le condizioni previste dagli articoli precedenti per godere della forza di cosa giudicata. Essa procede d'ufficio a tale esame e deve farne constare il risultato nella decisione.

Concedendo l'exequatur la giurisdizione competente ordina, ove occorra, le misure necessarie affinché la decisione straniera riceva la stessa pubblicità come se fosse stata pronunciata nel Paese nel quale è dichiarata esecutiva. L'exequatur può essere concesso parzialmente per l'uno o l'altro soltanto dei capi della decisione straniera.

Articolo 8

La decisione di esecutorietà ha effetto fra tutte le parti che hanno fatto istanza per l'exequatur e su tutta l'estensione del territorio dello Stato richiesto.

Essa consente alla sentenza resa esecutiva di produrre, a partire dalla data di concessione dell'exequatur e relativamente alle misure di esecuzione, gli stessi effetti come se fosse stata pronunciata dal tribunale che ha concesso l'exequatur alla data della concessione di questo.

Articolo 9

La parte che invoca l'autorità di una decisione giudiziaria o che ne domanda l'esecuzione deve produrre:

- a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per la sua autenticità;
- b) l'originale o la copia autenticata dell'atto di notifica della decisione;
- c) un documento certificante che la decisione è passata in forza di cosa giudicata;

d) una copia autentica della citazione regolarmente notificata al contumace ;

e) una traduzione di tutti gli atti sopra menzionati, certificata conforme secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato richiedente.

Capitolo III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI E DELLE TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 10

Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione è concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.

Articolo 11

Le transazioni avanti le autorità giudiziarie competenti ai sensi della presente Convenzione, che emanano da uno dei due Stati Contraenti sono dichiarate esecutive nell'altro dopo la verifica che la transazione ha forza esecutiva nello Stato da cui essa emana e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Capitolo IV

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Articolo 12

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti saranno ammessi nel territorio dell'altra al beneficio dell'assistenza giudiziaria alla pari dei nazionali stessi, purchè si conformino alla legge del Paese nel quale l'assistenza sarà domandata.

Articolo 13

Il certificato di povertà sarà rilasciato al richiedente dalle autorità del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sarà rilasciato dall'autorità diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo.

Qualora l'interessato risieda nel Paese in cui la domanda è presentata, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorità del Paese di cui egli è cittadino.

TITOLO III

ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Capitolo I

ESTRADIZIONE

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti non concederanno l'extradizione dei propri cittadini. La qualità di cittadino si accerterà al momento della domanda di estradizione.

Tuttavia, la Parte richiesta si impegna, nella misura in cui essa ha competenza a giudicarli, a fare perseguire i propri cittadini che avranno commesso nel territorio dell'altro Stato infrazioni punite come crimine o delitto nei due Stati, allorchè l'altra Parte invierà per via diplomatica una domanda di azione penale corredata da fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. La Parte richiedente sarà informata del seguito che sarà dato alla domanda.

Articolo 16

Saranno sottoposti ad estradizione :

- 1) gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà di almeno un anno;

2) gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della libertà di almeno sei mesi.

Articolo 17

L'estradizione non sarà concessa se l'infrazione per la quale è domandata è considerata dalla Parte richiesta come una infrazione politica, o come una infrazione connessa a tale infrazione.

Per l'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita del Capo dello Stato di uno dei due Paesi o di un membro della sua famiglia non sarà considerato come infrazione politica.

Articolo 18

L'estradizione potrà non essere concessa se l'infrazione per la quale è richiesta consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.

Articolo 19

In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.

Articolo 20

L'estradizione sarà rifiutata :

a) se le infrazioni a motivo delle quali essa è domandata sono state commesse nello Stato richiesto ;

b) se le infrazioni sono state giudicate definitivamente nello Stato richiesto ;

c) se la prescrizione dell'azione o della pena si è verificata secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto al momento del ricevimento della domanda da parte dello Stato richiesto ;

d) se le infrazioni sono state commesse fuori dal territorio dello Stato richiedente da uno straniero, e la legislazione del Paese richiesto non autorizza l'azione penale per le stesse infrazioni commesse da uno straniero fuori del suo territorio.

La estradizione potrà essere rifiutata se le infrazioni sono oggetto di azioni penali nello Stato richiesto o sono state giudicate in uno Stato terzo.

Articolo 21

La domanda di estradizione sarà inviata per via diplomatica.

Essa sarà accompagnata dall'originale o dalla copia autentica sia di una decisione di condanna esecutiva, sia di un mandato di arresto o di ogni altro atto che abbia la medesima forza e sia emanato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente. Le circostanze dei fatti per i quali l'extradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questi sono stati commessi, la qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge che sono ad essi applicabili, saranno indicati il più esattamente possibile. Vi sarà inoltre allegata una copia delle disposizioni di legge applicabili nonchè, nei limiti del possibile, i connotati dell'individuo reclamato e ogni indicazione idonea a determinare la sua identità.

Quando si tratti di imputato vi sarà inoltre allegato l'originale o la copia autentica delle deposizioni dei testimoni e delle dichiarazioni degli esperti ricevute o meno sotto giuramento da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria.

In tal caso l'extradizione avrà luogo solamente se, secondo le autorità dello Stato richiesto, esistono delle prove sufficienti che avrebbero giustificato il rinvio a giudizio dell'individuo se il delitto fosse stato commesso sul territorio dello Stato richiesto.

Articolo 22

In caso di urgenza, a richiesta delle autorità competenti dello Stato richiedente, si procederà all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21.

La domanda di arresto provvisorio sarà trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia per tramite dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; essa sarà nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovrà menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e in essa dovrà essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; essa menzionerà l'infrazione per la quale l'extradizione è richiesta, il tempo e il luogo dove questa è stata commessa, nonchè i connotati, più precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorità richiedente sarà informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Articolo 23

Si potrà porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di venti (20) giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avrà ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'extradizione se la domanda di estradizione perviene ulteriormente.

Articolo 24

Qualora informazioni complementari siano indispensabili per assicurarsi che tutte le condizioni previste dalla presente Convenzione¹ siano soddisfatte, lo Stato richiesto, nel caso in cui l'omissione gli sembrerà suscettibile di essere riparata, avvertirà lo Stato richiedente per via diplomatica prima di respingere la domanda. Potrà essere fissato un termine dallo Stato richiesto per ottenere dette informazioni.

Articolo 25

Se l'extradizione è domandata in concorrenza da più Stati sia per gli stessi fatti sia per fatti differenti, lo Stato richiesto deciderà liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilità di una extradizione ulteriore tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravità del delitto e del luogo delle infrazioni.

Articolo 26

Quando si dà luogo all'extradizione, tutti gli oggetti provenienti dall'infrazione o che possono servire come mezzi di prova che saranno trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o che saranno scoperti ulteriormente, a richiesta dello Stato richiedente, saranno confiscati e consegnati a questo Stato.

Tale consegna potrà essere effettuata anche se l'extradizione non può realizzarsi a seguito della evasione o della morte dell'individuo richiesto.

Saranno tuttavia riservati i diritti che i terzi avessero acquistato sui detti oggetti, i quali dovranno, se tali diritti esistono, essere restituiti allo Stato richiesto il più presto possibile e a spese dello Stato richiedente, al termine delle azioni penali esercitate in questo Stato.

Lo Stato richiesto potrà trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati qualora esso li giudichi necessari per una procedura penale. Esso potrà ugualmente, trasmettendoli, porre la riserva di averli in restituzione per lo stesso motivo obbligandosi a sua volta a ritrasmetterli non appena possibile.

Articolo 27

Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'extradizione.

Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.

In caso di accettazione, lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.

In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che indicherà la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.

Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo Stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, questo ultimo sarà messo in libertà e non potrà più essere richiesto per lo stesso fatto.

In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.

Articolo 28

Se l'individuo reclamato è perseguito o condannato nello Stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato dovrà ciò nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'extradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 27. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sarà differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sarà effettuata ad una data che sarà determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.

Articolo 29

L'individuo che sarà stato consegnato non potrà essere nè perseguito, nè giudicato in contraddittorio, nè essere detenuto in vista dell'esecuzione di una pena per un'infrazione anteriore alla consegna diversa da quella che aveva motivato l'extradizione salvo nei casi seguenti :

1) quando, avendo avuto la libertà di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, nei trenta giorni (30) che seguono il suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale è stato consegnato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato ;

2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi consenta ; una domanda dovrà essere presentata a tal fine accompagnata dai documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'extradato sull'estensione dell'extradizione e la menzione della possibilità che gli è stata data di inviare una memoria di difesa alle autorità dello Stato richiesto.

Qualora la qualificazione data al fatto incriminato sia modificata nel corso della procedura, l'individuo estradato non sarà perseguito o giudicato se non nella misura in cui gli elementi costitutivi dell'infrazione, nuovamente qualificata, permetterebbero l'estradizione.

Articolo 30

Salvo nei casi in cui l'interessato sia rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare ad uno Stato terzo l'individuo che gli è stato consegnato.

Articolo 31

L'estradizione, per via di transito attraverso il territorio di una delle Alte Parti Contraenti, di un individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata su domanda inviata per via diplomatica. A sostegno di tale domanda saranno forniti i documenti necessari per stabilire che si tratta di un'infrazione che dà luogo ad estradizione. Non sarà tenuto conto delle condizioni previste dall'articolo 16 e relative alla durata delle pene.

Nel caso in cui sia utilizzata la via aerea si applicheranno le disposizioni seguenti :

a) qualora un atterraggio non sia previsto, lo Stato richiedente avvertirà lo Stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21. In caso di atterraggio fortuito detta dichiarazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 22 e lo Stato richiedente invierà una regolare domanda di transito ;

b) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente invierà una domanda conformemente alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

Articolo 32

Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà nè spese di procedura, nè spese di carcerazione.

Le spese determinate dal transito in territorio di una delle Alte Parti Contraenti dell'individuo consegnato all'altra Parte saranno a carico dello Stato richiedente.

Capitolo II

COMPARIZIONE DEI TESTIMONI

Articolo 33

Qualora la comparizione personale di un testimone sia assolutamente necessaria in un procedimento penale, le autorità competenti del Paese in cui risiede il testimone, inviteranno quest'ultimo a rispondere alla convocazione che gli è stata inviata. In tal caso, le indennità di trasferta e di soggiorno, calcolate dalla residenza del testimone devono essere almeno uguali a quelle previste dalle disposizioni in vigore nel Paese in cui l'escussione deve aver luogo; le autorità consolari dello Stato richiedente dovranno anticipare al testimone, a sua richiesta, in tutto o in parte le spese di viaggio.

Nessun testimone, quale che sia la sua nazionalità, il quale, citato in uno dei due Paesi, si presenterà volontariamente avanti ai tribunali dell'altro Paese non potrà esservi perseguito o arrestato per dei fatti o in esecuzione di sentenze anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto. Tuttavia tale immunità cesserà trenta giorni (30) dopo la data alla quale l'escussione ha avuto luogo se il testimone non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente avendone la possibilità.

Articolo 34

Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano e a condizione di rinviare i detti detenuti entro breve termine.

Capitolo III

SCAMBIO DI NOTIZIE SU SENTENZE DI CONDANNA

Articolo 35

Le Alte Parti Contraenti si daranno reciprocamente notizia delle condanne per crimini e delitti pronunciate dalle autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini dell'altra Parte nonché delle misure successive a dette condanne. Tali notizie saranno trasmesse per via diplomatica normale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA CIVILE,
COMMERCIALE E PENALE

Capitolo I
CONSEGNA DI ATTI E DOCUMENTI GIUDIZIALI E EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 36

Sotto riserva delle disposizioni particolari sull'extradizione, gli atti e documenti giudiziari e extragiudiziali destinati a persone residenti sul territorio dell'una delle Alte Parti Contraenti, saranno, in materia civile, commerciale o penale trasmessi per via diplomatica normale.

Le disposizioni del presente articolo non limiteranno tuttavia, il diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di far pervenire direttamente tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. Nel caso di conflitto di leggi la nazionalità del destinatario, agli effetti del presente articolo, sarà determinata conformemente alla legge dello Stato sul territorio del quale la consegna deve aver luogo.

Articolo 37

Gli atti e documenti giudiziari o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi :

- l'autorità da cui emana l'atto ;
- la natura dell'atto da consegnare ;
- il nome e la qualità delle parti ;
- il nome e l'indirizzo del destinatario ;
- e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa.

La nota di trasmissione sarà accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.

Articolo 38

Lo Stato richiesto si limiterà ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario ; tale consegna sarà constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto

dall'autorità competente dello Stato richiesto e che dovrà menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorità richiedente.

Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituirà senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Articolo 39

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti prenderà a proprio carico le spese derivanti dalla consegna effettuata sul suo territorio.

Capitolo II

TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI COMMISSIONI ROGATORIE

Articolo 40

In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.

Articolo 41

L'autorità richiesta può rifiutare di eseguire una commissione rogatoria qualora questa sia di natura tale da portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico del Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo, o se nello Stato richiesto essa non rientra nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 42

Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto ; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.

Articolo 43

L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.

Articolo 44

Su espressa domanda dell'autorità richiedente l'autorità richiesta dovrà :

1) assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non è incompatibile con la sua legislazione ;

2) informare, in tempo utile, l'autorità richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sarà eseguita affinché le parti interessate possano assistervi nelle condizioni previste dalla legge in vigore nel Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Articolo 45

L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

Ciascuna delle Alte Parti Contraenti si impegna, a richiesta di un'autorità giudiziaria dell'altra Parte inoltrata per via diplomatica, a comunicarle il testo delle leggi in vigore sul suo territorio e, se del caso, ogni informazione giuridica necessaria all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 47

La presente Convenzione è applicabile ai crimini e delitti commessi posteriormente alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 48

La presente Convenzione sarà ratificata ; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Tunisi.


La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

La presente Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento ; essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle Alte Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.

FATTO a Roma, il 15 novembre 1967, in sei esemplari di cui due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua francese, ciascuno dei sei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi italiano e arabo il testo francese prevarrà.

*Per la
Repubblica Italiana*



*Per la
Repubblica Tunisina*

